



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 407 del 2010, proposto da:

Studio Chessa & Pinna,

Ing. Francesco Chessa in proprio e in qualità di capogruppo del costituendo Rtp, Essepi Engineering, Salvatore Borto, Ivan Peddio, Gianluca Chessa, Daniele Costantini, Filippo Bernini, Luigi Guiso, Raffaele Nolis,

Claudia Castagno in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Rtp con l'ing. Francesco Belmondo, Alberto Bettini, Peppino Mureddu, Mario Mureddu, Elia Mureddu, Antonio Angioi, Alberto Luciano,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria Lei, con domicilio eletto presso l'avv. Gianfranco Trullu in Cagliari, via Carrara N.4;

contro

Comune di Fonni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, piazza del Carmine N. 22;

nei confronti di

Rtp Saitta Ingitech Srl, Rtp Blengini Dimensione Ingegnerie Srl, Rtp Fioroni Montana Srl; Isc Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Vargiu, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17;

per l'annullamento

della determinazione n. 84 del 24 aprile 2010. con il quale il responsabile del settore tecnico del Comune di Fonni ha approvato i verbali della commissione giudicatrice e proclamato il progetto vincitore del "Concorso internazionale di progettazione – Gennargentu: riqualificazione della montagna sarda";

del bando di concorso pubblicato il 26 agosto 2009 e della determina di nomina della giuria del 18 febbraio 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fonni in Persona del Sindaco P.T. e di Isc Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – I ricorrenti hanno partecipato, in forma associata, al concorso di progettazione su “*Gennargentu: riqualificazione della montagna*”, indetto dal Comune di Fonni, non risultando tra i vincitori.

Con il ricorso impugnano gli atti della procedura indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 107 del d. lgs. 163/2006, per il mancato rispetto del principio d'anonimato dei progetti;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 12.5 del bando di concorso, da cui discenderebbe il divieto per i componenti della commissione giudicatrice di svolgere anche le funzioni di componente della segreteria tecnica; secondo il ricorrente, la norma costituirebbe espressione del principio di distinzione tra organo istruttorio e organo decidente;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006), per la mancata specificazione dei sub-punteggi relativamente al criterio della “qualità architettonica del progetto”.

2. - Il Comune di Fonni si è costituito con atto del 13 novembre 2013, chiedendo che il ricorso sia respinto.

3. – Si è costituita in giudizio anche la società ISC s.r.l., componente del raggruppamento con Ing. Saitta – Ingitech s.r.l., concludendo per il rigetto del ricorso.

4. – All'udienza pubblica del 4 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 107, comma 1, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede che i progetti siano presentati dai candidati in forma anonima. Nel caso di specie, ad avviso dei ricorrenti, poiché il bando prevedeva (all'art. 12.4) che i plichi contenenti gli elaborati del concorso, pur non indicanti i nominativi dei proponenti, dovevano essere «*contrassegnati in fase di accettazione con un identificativo numerico dal RUP dell'Ente banditore*»; e poiché il RUP rivestiva anche il ruolo di componente della segreteria tecnica e di presidente della commissione giudicatrice, ne consegue che almeno uno dei componenti della commissione era in grado di collegare i singoli elaborati progettuali con i nominativi dei candidati (indicati in separata busta sigillata e anonima).

5.1. – Il motivo non è fondato.

Sul piano di fatto, è pacifico tra le parti che il R.U.P. del Comune di Fonni (l'arch. Giorgio Soddu) abbia svolto anche il ruolo di presidente della commissione giudicatrice.

Peraltro, non risulta plausibile la ricostruzione operata da parte ricorrente, posto che la clausola del bando (l'art. 12.4 sopra richiamato) imponeva ai concorrenti di inviare “*un unico plico indirizzato al Comune di Fonni ...*” recante la sola dicitura “*Concorso di progettazione – Gennargentu: riqualificazione della montagna sarda – Non aprire*”, con all'interno altre due buste completamente prive di indicazione sul mittente o altre in grado di identificarlo. Per cui – come esattamente eccepito dalla difesa del Comune – il RUP (e presidente della commissione) non era in condizioni di conoscere la provenienza delle offerte.

6. - Con il secondo motivo, i ricorrenti invocano la disposizione del bando di gara contenuta nell'art. 12.5. – che prevede una “Segreteria tecnica” per predisporre l'istruttoria su ciascun progetto presentato – per indurre l'applicazione nella fattispecie di un principio generale dell'attività procedimentale rappresentato dalla necessaria distinzione tra organo istruttorio (nella specie, la segreteria tecnica) e organo decidente (la commissione giudicatrice), con la conseguente incompatibilità tra le diverse funzioni, che non potrebbero essere svolte dal medesimo soggetto, come accaduto nel caso di specie in cui il R.U.P. (arch. Soddu) ha, in sede istruttoria, valutato la rispondenza dei progetti al “*documento preliminare di progettazione*” e, in qualità di presidente della commissione, giudicato sui medesimi progetti ai fini dell'aggiudicazione.

6.1. - Il motivo non può essere accolto, in quanto il principio invocato da parte ricorrente non è ricavabile in termini generali dalla normativa sul procedimento, che in realtà pare affermare il principio opposto. Infatti, l'art. 6 della legge n. 241 del 1990, nell'elencare i compiti del responsabile del procedimento, gli attribuisce sia compiti di carattere prettamente istruttorio (cfr. lettere a), b) e c) del comma 1) sia la possibilità di adottare il provvedimento finale (ove ne abbia la competenza: cfr. lettera c), del comma 1, cit.).

6.2. - Di ciò si trova specifica conferma nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali (di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che all'art. 107 attribuisce «*ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno*»; e in particolare affida ai dirigenti «*la presidenza delle commissioni di gara e di concorso*» e «*la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso*», facendo convergere sulla medesima figura dirigenziale entrambe le funzioni (istruttorie e decisorie) (in giurisprudenza, nell'ambito di un orientamento dominante nel senso appena esposto, si veda Cons. St., sez. V, 27 aprile 2012, n. 2445).

7. - Con il terzo motivo, i ricorrenti ritengono che la mancata fissazione, in sede di bando, dei sub-punteggi da attribuire ai sub-criteri, integri la violazione dell'art. 83 del codice dei contratti pubblici. L'art. 12.6 del bando, infatti, riservava alla valutazione dei progetti un punteggio complessivo di 100 punti, indicando genericamente gli elementi progettuali che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto prendere in considerazione, ma non specificando i sub-criteri e i relativi sub-punteggi da attribuire.

7.1. - Anche il terzo motivo non coglie nel segno, sia sotto il profilo segnalato dalla difesa del Comune, ossia che ai concorsi di progettazione non si applica il richiamato art. 83 ma l'art. 103 del codice e l'allegato IX D; sia sulla scorta dell'osservazione, maggiormente convincente, che nel concorso di progettazione la commissione giudicatrice abbia una più ampia riserva di valutazione della qualità tecnica del progetto, come sembra emergere dalla stessa norma applicabile ai bandi in queste ipotesi (ossia il citato allegato IX D, cui rinvia l'art. 103 comma 1: «*I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102 contengono le informazioni indicate nell'allegato IX D*») che adotta una formula meno stringente rispetto all'art. 83, cit., imponendo la sola indicazione (nel bando) dei «*criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti*», senza menzionare detto art. 83 (come invece vien fatto nell'allegato IX A, applicabile ai bandi e agli avvisi di appalti pubblici, che prescrive l'indicazione nel bando dei «*Criteri di cui all'articolo 83 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa*», nonché dei criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e della loro ponderazione).

8. - Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

9. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Fonni, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento); nonché a favore della controinteressata società ISC s.r.l., per l'importo di euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)